



Comune di Isola del Giglio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Grosseto

Il Sindaco

ORDINANZA n° 23 del 27 Giugno 2021

Oggetto: **MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19. FINE DEL DIVIETO DI INDOSSARE LA MASCHERINA PROTETTIVA NELLE AREE ESTERNE E MANTENIMENTO DELL'OBBLIGO DI DETENZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, ISOLA DEL GIGLIO E ISOLA DI GIANNUTRI. MANTENIMENTO DEL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO SIA INTERNO CHE ESTERNO.**

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza n. 13 del 16 giugno 2021 con la quale sono state stabilite misure urgenti per il contenimento della diffusione del Covid-19 con l'obbligo di detenzione ed utilizzo della mascherina protettiva su tutto il territorio del Comune di Isola del Giglio;

Vista l'Ordinanza del 22 giugno 2021 con cui il Ministro della Salute ha stabilito, a partire dal giorno 28 giugno 2021, la fine dell'obbligo di indossare le mascherine protettive o altri dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurano assembramenti o affollamenti nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario, mantenendone però la detenzione "a portata di mano" nel caso di ingresso all'interno dei locali pubblici e delle attività commerciali;

Vista la riunione del Comitato Operativo Comunale, organo di Protezione Civile del Comune di Isola del Giglio, che si è tenuta presso la sede della Polizia Municipale lo scorso giovedì 24 giugno 2021;

Considerato che, dopo ampia discussione, il Comitato Operativo ha stabilito di ottemperare a quanto previsto nell'Ordinanza del Ministro della Salute, sopra citata, proponendo di modificare l'ordinanza sindacale n. 13 del 16 giugno 2020;

Ritenuto conseguente e urgente la necessità di modificare l'Ordinanza sindacale n. 13 del 16 giugno 2020 in base alle indicazioni riportate nell'Ordinanza del Ministro Speranza di cui sopra;

Ritenuto necessario tutelare la salute pubblica e mantenere lo stato di monitoraggio del territorio a garanzia di una serena estate per i cittadini e per i turisti;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

1. Su tutto il territorio comunale, a partire dal giorno 28 giugno 2021 e fino al termine dello Stadi Emergenza, la revoca dell'obbligo di utilizzare la mascherina protettiva o altri

dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurano assembramenti o affollamenti nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario;

2. La detenzione "a portata di mano" della mascherina protettiva, anche laddove non sia previsto l'obbligo di indossarla;
3. Ai titolari e gestori delle attività commerciali o degli uffici (pubblici e privati), di inibire l'accesso alle persone non dotate di tali dispositivi e di esporre all'esterno del locale la presente ordinanza in modo visibile all'utenza e agli organi preposti al controllo;
4. Il lavaggio frequente delle mani considerando che il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per la prevenzione dell'infezione;
5. Di stabilire che la presente ordinanza ha validità a partire dal giorno 28 giugno 2021 e fino al termine dello Stato di Emergenza Sanitaria in corso oltre a modificare e sostituire l'Ordinanza n. 13 del 16 giugno 2021;
6. Che dall'obbligo su esposto, solo per gli spazi interni, siano esentati:
 - i bambini di età inferiore ai sei anni;
 - le persone che non le tollerano a causa di particolari condizioni psicofisiche opportunamente documentate mediante certificazione medica;
 - le persone conviventi tra loro allorché riescono mantenere comunque una distanza interpersonale minima di 1 metro con altre persone a loro intorno.
7. di evitare ogni forma di assembramento di persone in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico e in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico.

DISPONE

1. che la presente abbia effetto dal giorno 28 giugno 2021 e che copia del presente provvedimento sia pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni, sul sito internet istituzionale e ne sia data notizia attraverso i mezzi di comunicazione;
2. che copia del presente atto sia trasmessa alla Polizia Municipale, per quanto di competenza;
3. che copia del presente atto sia trasmessa, altresì, alla Prefettura, al Comando della Stazione dei Carabinieri di Isola del Giglio, ai Carabinieri Forestali Isola del Giglio ed alla Guardia Costiera di Giglio Porto.

INFORMA

- che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020 convertito con modifiche nella legge 35/2020;
- che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso amministrativo al TAR Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.



Il SINDACO
Sergio Ortelli